



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**

**2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane**

## **D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 26 del 29/02/2024**

**Registro Generale N° 248 del 29/02/2024**

OGGETTO: Concessione permessi retribuiti al dipendente Matricola 1016 per l'assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA:**

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

**OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AL DIPENDENTE MATRICOLA 1016 PER L'ASSISTENZA AL FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE EX ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/1992.**

**Premesso che:**

- in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 11/2023, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 49 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 3 dell'8/2/2024;
- con deliberazione n. 4 dell'8 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 154 del 28/7/2023, aggiornata con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023 esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 11 del 23/1/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2024-2025 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno e liquidazione, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13 agosto 2020;

**Visto** l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 secondo cui *“a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione*

*di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;*

**Visto** altresì l'art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, rubricato *Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge*, il quale stabilisce che “*1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso”;*

**Richiamato** l'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell'assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave;

**Atteso** che al dipendente Matricola 1016 è stato concesso il diritto a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza al congiunto, parente di primo grado, con decorrenza dall'adozione dell'atto e sino al 29/02/2024, giusta Determina N° 1177 del 23/10/2023;

**Posto** che il dipendente in parola ha presentato richiesta di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, giusto Prot. n. 0006255 del 27/02/2024;

**Considerato** che l'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 ha introdotto elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo testualmente che “*Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale*

della previdenza sociale (INPS)”.

**Letta** la Circolare INPS 127 del 08/07/2016 avente ad oggetto “*art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative*” secondo cui, nonostante il superamento della data di rivedibilità del verbale, si “*può continuare a fruire dei predetti permessi già autorizzati dall’Istituto nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione*”;

**Atteso** che la citata Circolare INPS 127/2016 prevede che all’esito dell’accertamento sanitario, qualora non sia confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità, si procederà “*alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento*”;

**Vista** la documentazione medica, a suo tempo allegata dal dipendente alla nota prot. n. 31814 del 23/10/2023 ed in particolare il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap che cita la gravità della disabilità e fissa la data di revisione a Febbraio 2024;

**Ritenuto** di dover prorogare al dipendente matricola 1016 il beneficio concesso con la Determina N° 1177 del 23/10/2023;

**Dato atto** che dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

#### **DETERMINA**

1. **Di prorogare**, per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, al lavoratore Matricola 1016, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Galatone, il diritto a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a suo tempo concessi con Determinazione N° 1177 del 23/10/2023, al fine dell’assistenza al congiunto, parente di primo grado, nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione.
2. **Di dare atto** che tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
3. **Di precisare** che il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
4. **Di precisare** altresì che, qualora a conclusione dell’iter sanitario di revisione, non sia confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità del congiunto, si procederà con la cessazione del beneficio con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'accertamento.
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al dipendente interessato e al Responsabile del settore di assegnazione.

Galatone, 29/02/2024

IL DIRIGENTE  
f.to **NOCCO Dott.ssa Serena**

(( FIRMA DIGITALE ))